



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 21

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

AUDIZIONE DI ESPERTI

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

32^a seduta: martedì 13 ottobre 2009

Presidenza del presidente Andrea PASTORE

I N D I C E

Audizione del generale Tullio Del Sette, capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, accompagnato dal colonnello Stefano Silvestri; del dottor Gino Famiglietti, vice capo ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali; del professor Pier Luigi Petrillo, vice capo ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; del dottor Edoardo Gambacciani, vice capo ufficio legislativo, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, accompagnato dalla dottoressa Gaia De Antoniis e dalla dottoressa Silvana Ceccamea; del consigliere Francesca Quadri, capo ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità; della dottoressa Sabrina Bono, vice capo di gabinetto, del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, accompagnata dal dottor Vito Abbadessa; dell'avvocato Giovanni Palatiello, vice capo ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; della dottoressa Marisa Suriano del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; della dottoressa Teresa Giacinto e della dottoressa Elena Zappalorti, capo della segreteria tecnica del Dipartimento per le politiche antidroga, per le politiche per la famiglia e per il servizio civile

PRESIDENTE:

- PASTORE (PDL), senatore Pag. 3, 7, 8 e passim

<i>DEL SETTE</i>	Pag. 5, 7
<i>FAMIGLIETTI</i>	8, 10, 11
<i>PETRILLO</i>	12
<i>GAMBACCIANI</i>	14
<i>BONO</i>	18, 21
<i>QUADRI</i>	22
<i>PALATIELLO</i>	24, 25
<i>SURIANO</i>	25, 26
<i>ZAPPALORTI</i>	27
<i>GIAQUINTO</i>	27

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, per il Ministero della difesa, il generale Tullio Del Sette, capo ufficio legislativo, accompagnato dal colonnello Stefano Silvestri; per il Ministero per i beni e le attività culturali, il dottor Gino Famiglietti, vice capo ufficio legislativo; per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il professor Pier Luigi Petrillo, vice capo ufficio legislativo; per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il dottor Edoardo Gambacciani, vice capo ufficio legislativo, accompagnato dalla dottoressa Gaia De Antoniis e dalla dottoressa Silvana Ceccamea; per il Dipartimento per le pari opportunità, il consigliere Francesca Quadri, capo ufficio legislativo; per il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, la dottoressa Sabrina Bono, vice capo di gabinetto, accompagnata dal dottor Vito Abbadessa; per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'avvocato Giovanni Palatiello, vice capo ufficio legislativo; per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la dottoressa Marisa Suriano; per il Dipartimento per le politiche antidroga, per le politiche per la famiglia e per il servizio civile, la dottoressa Elena Zappalorti, capo della segreteria tecnica, e la dottoressa Teresa Giaquinto.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizioni di esperti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, sospesa lo scorso 7 ottobre.

Avverto che la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico.

È oggi in programma l'audizione di esperti di diversi Dicasteri, cui do il benvenuto e che ringrazio per la loro presenza e la loro puntualità.

Come sapete, stiamo svolgendo un ciclo di audizioni prima di rendere il parere sul decreto legislativo che il Governo ha predisposto, il cosiddetto «salva-leggi». Nell'ambito di questa procedura, la Commissione che presiedo ha ritenuto opportuno effettuare le audizioni dei responsabili, nominati a suo tempo dai vari Ministri, per seguire questa complessa vicenda, che oggi raggiunge il primo traguardo legislativamente rilevante.

Premetto alcune questioni di ordine generale, per poi affrontare con i singoli le questioni di specifica competenza: la Difesa, che ha una competenza tutta statale, è stata facilitata in questo lavoro rispetto ai Beni cul-

turali, che invece devono confrontarsi con una competenza anche regionale.

Innanzitutto, vorrei conoscere le questioni che avete incontrato, soprattutto quelle non note o che ritenete di sottolineare in merito a questo percorso di ricognizione legislativa, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità adottate dalle singole amministrazioni per individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 da sottrarre alla cosiddetta ghigliottina, di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, evidenziando eventuali specifici profili problematici.

In secondo luogo, vorrei alcune delucidazioni in merito al raggruppamento per settori omogenei di cui alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 14 della suddetta legge, che dispone la delega: è chiaro che detta norma dovrebbe essere funzionale a un eventuale riordino della materia, anche ai fini del riassetto per materie previsto dal medesimo articolo 14.

La terza questione che mi preme sottoporvi riguarda i cosiddetti settori esclusi: è vero che non dovrebbero far parte di questo decreto legislativo, ma da più parti – ci sono state voci autorevoli, e vedremo se la Commissione si unirà a questo coro – si è ritenuto di suggerire al Governo di includere anche le norme da ricondurre ai settori esclusi, per una questione di completezza del quadro legislativo, naturalmente con efficacia diversa. Vorrei quindi sapere se i singoli Ministeri sono in grado di redigere concretamente per il Ministero per la semplificazione normativa eventuali elenchi attendibili delle disposizioni legislative di rispettiva competenza da ricondurre ai settori esclusi, ai sensi del comma 17 della medesima disposizione, come suggerito dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo A. G. n. 118, all'esame della Commissione. Vorrei poi richiamare alcune osservazioni di carattere specifico, contenute, per ora, nel *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, che credo sia già a vostra disposizione. Ognuno di voi avrà la possibilità di considerare le osservazioni fatte e di aderirvi oppure di replicarvi.

Infine, in occasione del dibattito attualmente in corso presso le Commissioni permanenti, che si esprimeranno in sede consultiva sul medesimo schema di decreto legislativo, sono state formulate osservazioni puntuali, in particolare con riferimento alle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e a quello per l'istruzione, l'università e la ricerca, che forse il dottor Famiglietti avrà avuto occasione di conoscere. Non chiedo in questo momento una risposta di carattere puntuale e specifico, ma vorrei che tutti i rappresentanti dei Ministeri oggi convocati comunicassero alla Commissione – entro la fine di questa settimana o l'inizio della prossima – eventuali commenti, tramite documenti o note integrative, sulle osservazioni formulate sia dai Servizi studi, sia dalle Commissioni permanenti, sia da altre fonti autorevoli che nel frattempo avessero prodotto interventi sugli elenchi delle leggi interessate o sulle loro particolari tecnicità.

Lascio dunque la parola al generale Del Sette, capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, per una esposizione introduttiva.

DEL SETTE. Signor Presidente, premetto che oggi intervengo in vece del senatore Gamba, il quale – impossibilitato a farlo, trovandosi all'estero – mi ha pregato di sostituirlo quale referente supplente del Ministero della difesa per questa materia specifica.

Innanzitutto, non posso fare a meno di esprimere la nostra soddisfazione per essere i primi ad essere auditi da questa Commissione in relazione al parere che deve essere reso sullo schema di decreto legislativo di semplificazione, cui abbiamo attivamente contribuito per quanto riguarda le fonti di rango primario che ci riguardano.

Prima di affrontare direttamente il problema specifico, secondo la linea che ha tracciato il presidente Pastore, vorrei ricordare semplicemente il percorso che è stato seguito. La Difesa ha attribuito immediatamente grandissima importanza alla norma «taglia-leggi»: già nei primi mesi del 2007 siamo riusciti a realizzare un archivio elettronico delle fonti di rango primario d'interesse della Difesa, esclusivo o trasversale. Grazie a quest'individuazione abbiamo potuto realizzare quello che abbiamo chiamato il repertorio delle disposizioni legislative statali d'interesse della Difesa, peraltro disponibile già da tempo anche sul nostro sito *web*.

In relazione a quest'attività, ci siamo resi ben conto di una situazione che già conoscevamo, ma che così abbiamo potuto toccare con mano, com'è emerso anche nella relazione redatta dal Governo nel dicembre 2007, entro i termini previsti dalla norma taglia-leggi. La situazione era particolarmente complessa, per quantità, diversificata tipologia, vetustà e – come ha scritto anche il Consiglio di Stato – confusa stratificazione delle fonti d'interesse della Difesa. A questo punto, abbiamo segnalato al Ministro, il vertice politico, l'opportunità di utilizzare gli strumenti offerti dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, anche in relazione a quelli offerti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, per cercare di mettere in opera una grande codificazione – cosa mai fatta nell'ambito della Difesa – delle fonti di suo interesse e di tutta la normativa ad essa afferente.

Il Ministro ha così costituito un comitato scientifico, composto, oltre che dal consigliere giuridico del Ministro e dal capo ufficio legislativo, anche da quattro membri esterni, ritenuti particolarmente esperti *per tabulas*, perché già autori di opere riguardanti proprio il diritto militare.

Siamo così pervenuti alla stesura di uno schema di codice dell'ordinamento militare, contenente le fonti di rango primario, e di un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (già dall'inizio noi eravamo riusciti ad individuare, attraverso l'opera di cui ho parlato prima, oltre 227 fonti di rango regolamentare). Quest'opera, che è stata già presentata dal Ministro della difesa, è attualmente alla fase della concertazione interministeriale; tale concertazione è coordinata dal dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e si sta rivelando particolarmente laboriosa, a causa delle numerose norme trasversali che interessano più amministrazioni, a cominciare, per le norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale, dall'intero comparto sicurezza e difesa. Stiamo quindi lavorando a questo scopo.

Per quanto più specificamente si riferisce allo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», attualmente all'esame della Commissione, noi abbiamo convenuto sulla permanenza in vigore di 715 delle 2456 fonti riportate all'interno dell'Allegato 1 e di 11 delle 260 fonti riportate nell'Allegato 2 (relativo alle fonti sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 2008). Per quanto riguarda l'Allegato 1, siamo consapevoli del fatto che si tratta di un numero rilevante di fonti. Il criterio seguito sin dall'inizio, che è stato condiviso dal Ministro per la semplificazione e dalla Presidenza del Consiglio, è stato basato sulla cautela, nel presupposto che tutte le fonti (siano esse anteriori o posteriori al 1970) saranno peraltro destinate ad essere caducate dal codice, una volta che questo sarà entrato in vigore. Questo non significa che noi non abbiamo già segnalato le fonti che sicuramente riteniamo non abbiano più ragion d'essere, cioè non siano più in vigore né *in toto* né in parte. Sotto questo profilo, quindi, non abbiamo nessun problema da rilevare per quello che ci riguarda.

Con riferimento ai settori esclusi, cui ha fatto cenno il Presidente, stiamo lavorando insieme al Dipartimento per la semplificazione per una puntuale individuazione delle fonti che vi rientrano. In questo senso, abbiamo già ricevuto un elenco dall'ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione ed abbiamo già interloquito attraverso l'indicazione di alcune altre fonti che secondo noi vanno inserite all'interno di tale elenco e di altre fonti che dovrebbero essere espunte dall'Allegato 1 per essere ricomprese tra le fonti escluse. Si tratta, in quest'ultimo caso, di alcune norme che riguardano la materia previdenziale e le casse di previdenza delle Forze armate, che peraltro stiamo riordinando proprio in questi giorni sotto il profilo organizzativo (la Commissione ha all'esame lo schema di regolamento di riordino).

Quanto alle specifiche osservazioni che sono state avanzate sul piano tecnico, vorrei rispondere ad esse puntualmente. In riferimento al regio decreto n. 813 del 1918, che apporta modificazioni al regio decreto n. 205 del 1918 relativo all'istituzione di una croce al merito di guerra, si è osservato che effettivamente il regio decreto n. 205 non è presente nell'Allegato 1. Noi riteniamo, come abbiamo a suo tempo già segnalato al dipartimento per la semplificazione, che il regio decreto n. 205 rientri tra le fonti secondarie e, come tale, non sia da riportare nell'Allegato 1. Conseguentemente, a nostro giudizio, andrebbe espunto anche il regio decreto n. 813 del 1918.

Quanto invece alla legge n. 3133 del 1928, di conversione in legge del regio decreto-legge n. 2034 del 1928 concernente il nuovo ordinamento dell'associazione Croce rossa italiana, è stato osservato che il regio decreto-legge n. 2034 non è presente nell'Allegato 1. Al riguardo, vorrei osservare che il Dipartimento per la semplificazione aveva classificato questo regio decreto-legge come atto a carattere generale (pluridespota) da abrogare; noi avevamo indicato la competenza esclusiva del Ministero della salute. A nostro giudizio, a questo punto, la legge n. 3133 del 1928

dovrebbe essere espunta dall'Allegato 1, in quanto disposizione di conversione di una fonte da abrogare.

Per quanto riguarda il regio decreto-legge n. 1200 del 1934, che modifica l'articolo 2 della legge n. 1185 del 1929 recante norme per la nomina a sottotenente di complemento nel regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa, è stato osservato che la legge n. 1185 non è presente nell'Allegato 1. A nostro giudizio, la legge n. 1185 del 1929 andrebbe inserita nell'Allegato 1.

Quanto invece alla legge n. 2125 del 1934, che converte in legge il regio decreto-legge n. 1176 del 1934 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, è stato osservato che il regio decreto-legge n. 1176 non è presente nell'Allegato 1. In realtà, ci risulta che il regio decreto-legge n. 1176 del 1934 è presente, ma è attribuito alla competenza del Ministero per la pubblica amministrazione. Conseguentemente, a nostro giudizio, andrebbe ricondotta alla competenza della Funzione pubblica anche la legge n. 2125 del 1934.

Queste sono le risposte che intendiamo dare alle osservazioni di carattere specifico. Per quanto riguarda il parere della 4ª Commissione, non ci risulta nulla di particolare.

PRESIDENTE. La ringrazio, generale Del Sette; lei è stato molto puntuale. Ricordo peraltro che la Commissione difesa del Senato ha espresso un parere senza osservazioni, mentre l'omologa Commissione della Camera non ha attualmente all'esame il provvedimento.

Mi sembra che l'audizione sia stata assolutamente esauriente. Attualmente voi state lavorando ad un progetto molto ampio, la redazione di un codice dell'ordinamento militare, nel quale confluirà in pratica quasi tutta la legislazione che viene salvata. Questo progetto non richiederebbe già adesso una previsione di quei settori che poi formeranno oggetto del riassetto? Non vi crea problemi di carattere operativo?

DEL SETTE. In realtà, nell'opera di riassetto che abbiamo portato avanti e che stiamo tuttora portando avanti, abbiamo già apportato una serie di modifiche piuttosto consistenti al primo schema, dopo un primo confronto con i vari Ministeri; in questa fase stiamo lavorando in particolare con i Ministeri del comparto difesa e sicurezza. Questo lavoro, però, è stato svolto sempre in collaborazione con il Dipartimento per la semplificazione. In particolare, il capo ufficio legislativo del Dipartimento per la semplificazione ha preso parte alle riunioni più importanti del comitato e sta partecipando attivamente alla fase della concertazione interministeriale.

Quindi, le problematiche che si pongono ai fini del riassetto che stiamo operando nel codice, in realtà, sono tutte conosciute, condivise e compatibili con il criterio seguito, a nostro giudizio, dalla Semplificazione per attuare un riassetto per materia. So che c'è stato ed è tuttora in corso un dibattito sul punto, ma, per quanto riguarda la Difesa, non ci sono problemi particolari.

PRESIDENTE. Generale Del Sette, la ringrazio per il contributo che ha portato ai nostri lavori.

Do ora la parola al dottor Gino Famiglietti, vice capo ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, che ringrazio ancora per la sua presenza.

FAMIGLIETTI. Signor Presidente, innanzi tutto le porto i saluti del Ministro, che mi ha delegato a trattare questa materia che ho seguito fin dagli inizi.

Rispetto alla Difesa – tanto per collegarmi a chi mi ha preceduto in quest’audizione – ci siamo trovati in una situazione più favorevole, in quanto avevamo già provveduto a codificare la materia di competenza, avendo effettuato un massiccio sfolgimento normativo, sostanzialmente in attuazione della legge delega del 2002, e utilizzato la possibilità di emettere decreti correttivi. È stata ridisegnata completamente la normativa in materia di tutela, di valorizzazione (anche alla luce delle nuove competenze che la Costituzione prevede per le Regioni) e di paesaggio (materia questa estremamente controversa, che dà luogo a una serie di problemi di teoria e di pratica applicazione di notevole spessore).

Siamo arrivati quindi preparati all’appuntamento. A nostro avviso si dovrebbe pervenire, d’accordo con la Semplificazione, alla messa a punto di un decreto legislativo che faccia da completamento al codice: in questo modo ci sarebbe da un lato il codice, dall’altro il sistema delle leggi, ancorché rinvenienti nel tempo, che tuttora hanno una loro funzione ed una loro applicabilità nella realtà normativa nazionale.

Vengo ai criteri che ci hanno guidato nell’individuazione delle norme da salvare. Anzitutto, esaminando la storia della legislazione di tutela, c’è un arco temporale, che va grosso modo dal 1910 fino alla fine degli anni ’30, che è stato caratterizzato da una serie di leggi-provvedimento: venivano individuati di volta in volta monumenti da sottoporre a tutela o luoghi di dichiarato interesse nazionale per una particolare attività svolta. È il caso del monumento a Vittorio Emanuele II, di quello a Garibaldi o dello Scoglio di Quarto: tutte realtà oggetto di provvedimenti di tutela che ancora oggi costituiscono la base per un intervento legittimo di salvaguardia da parte nostra.

Abbiamo quindi recuperato quelle norme non previste nel decreto-legge n. 112 del 2008, nella convinzione che costituiscono il nostro tessuto connettivo. Si pensi ancora alla salvaguardia di luoghi della memoria della prima guerra mondiale, come Sabotino, San Michele, e così via.

Un lavoro analogo è stato fatto per il paesaggio: tutte le foreste demaniali dichiarate di interesse nazionale ovviamente rappresentano altrettanti beni paesaggistici (penso alla legge Galasso e alla perimetrazione dei boschi). Dal momento che la perimetrazione era già prevista dalle leggi originarie di tutela, ci siamo limitati a salvaguardare tali norme che avevano ancora una loro attualità, tralasciando invece quanto vi era di caduco.

Considerato che abbiamo valutato circa 35.000 leggi, può darsi che qualche dettaglio vada ancora perfezionato, ma nella sostanza il grosso del lavoro è stato fatto.

Per quanto riguarda gli accordi internazionali, vi è un problema peculiare, che abbiamo affrontato con il Ministero per la semplificazione trovandovi anche soluzione. Secondo il dettato del comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, tra i settori esclusi rientrano le leggi di attuazione di norme comunitarie o di ratifica di trattati internazionali.

Molto spesso però si realizza una situazione diversa: accordi specifici per uno scambio di oggetti a contenuto culturale fra due musei, successivamente ratificati con legge. Oppure si pensi a Palazzo Farnese: comprato dallo Stato italiano, fu dato in concessione d'uso a quello francese; allo stesso modo, Palazzo de la Rochefoucault-Doudeauville fu comprato dalla Francia e dato in uso all'Italia come ambasciata. L'accordo internazionale non si trova fra quelli previsti dall'Allegato 1 come da salvare, mentre ve ne sono altri che hanno la stessa natura.

Sto cercando di operare una verifica con i colleghi della Semplificazione: saranno in tutto tre o quattro i casi di discrasia.

Con riferimento alle segnalazioni contenute nel *dossier* elaborato dai Servizi studi della Camera dei deputati e del Senato, sono perfettamente d'accordo con la proposta di salvare la legge che riguarda i vincoli intorno all'Abbazia di Pomposa. Peraltro, abbiamo proposto una legge analoga riguardo a Paestum, che presenta esattamente lo stesso tessuto normativo: a 1.000 metri dai templi, nessuna edificazione è possibile. A Pomposa, la situazione è identica: a 500 metri dal campanile del centro cittadino vi è un'area di rispetto, quindi di tutela.

Ho trovato nel *dossier* anche alcuni riferimenti che avevamo proposto alla Semplificazione perché venissero accolti, ma non lo sono stati: per esempio, la normativa specifica per la realizzazione di impianti antincendio e di sicurezza negli edifici sottoposti a vincoli. Quindi su questo siamo perfettamente in sintonia con quanto viene proposto.

Avendo potuto scorrere il documento soltanto stamattina, mi limiterò ad alcune considerazioni sui punti di maggiore interesse. Per quanto riguarda l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, la richiesta di salvare l'articolo 3 del regio decreto-legge n. 669 del 1933, concernente la nomina del presidente da parte del Presidente della Repubblica) non è venuta dai Beni culturali. A nostro modo di vedere, la norma avrebbe potuto essere abrogata, in quanto nello statuto dell'Istituto stesso, all'articolo 7, vi è già una specifica previsione in tal senso.

Circa le provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero, esse non sono di nostra pertinenza ma del Ministero degli affari esteri, con l'intermediazione degli istituti di cultura: non siamo in grado di fornire indicazioni sulle scelte operate dal Dicastero interessato.

Sembra strana anche a me la mancata previsione di una salvaguardia delle norme concernenti la contabilità speciale, che adoperiamo ordinariamente con le sovrintendenze. Tante nostre gestioni si basano sulla contabilità speciale: anche questo discorso andrà approfondito con la Semplifi-

cazione, sebbene il *dominus* della materia è il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dovrebbero conoscere i ragionamenti che sono alla base della legge...

Per quanto riguarda la legge n. 121 del 1967, concernente le zone archeologiche di Aquileia, siamo d'accordo ad indicare le norme specifiche da salvare, anche se in verità ciò che conta di quella legge è l'impianto complessivo: l'affermazione del principio che la città di Aquileia è di interesse archeologico e che tutti gli interventi in quella città devono essere svolti dai sovrintendenti. La parte caduca della legge riguarda uno stanziamento di fondi per un quinquennio disposto dall'articolo 1; ma non è quello l'architrave della legge. Il principio fondamentale è quello della competenza esclusiva dei sovrintendenti; anche per i piani regolatori che investono aree di interesse archeologico è previsto il parere vincolante dei sovrintendenti. Sono questi i due cardini della normativa (si tratta di cinque articoli). Non vi sono altri rilievi, per quanto mi riguarda. Sugli elementi richiamati fornirò puntuali risposte, come ho anticipato.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Famiglietti. Quindi, in pratica, con l'emanazione del codice si è già provveduto ad una sistemazione della materia.

FAMIGLIETTI. Sì, il grosso della legislazione primaria è sistemato.

PRESIDENTE. Ora vi è l'esigenza di avere dei decreti legislativi in cui inserire quelle particolari situazioni che, ancorché esaurite per il futuro, non sono esaurite come fonte. Ad esempio, se un monumento è stato istituito con legge significa che il sindaco non può farlo demolire con un'ordinanza.

FAMIGLIETTI. Aggiungo che non vi sono altri provvedimenti amministrativi per effettuare la tutela; c'è solo la legge, che pertanto non può essere eliminata.

PRESIDENTE. Vi sono anche norme sparse sulle quali sono state formulate osservazioni da parte dei Servizi studi della Camera e del Senato e da parte della stessa Commissione; alcuni aspetti dovranno essere meglio approfonditi.

Lei ha fatto cenno ad un accordo tra Francia e Italia sull'uso di Palazzo Farnese. Si tratta di una convenzione ratificata con legge?

FAMIGLIETTI. Sì; vi sono anche altre convenzioni ratificate con legge.

PRESIDENTE. In realtà, le leggi di ratifica delle convenzioni non dovrebbero essere presenti nell'Allegato 1, perché in base alla norma di esclusione generale, le ratifiche e gli ordini di esecuzione fanno parte dei settori esclusi e sono pertanto sottratti all'abrogazione.

FAMIGLIETTI. Se posso permettermi, signor Presidente, il discorso sui settori esclusi secondo me potrebbe essere semplificato. È vero che il settore escluso di per sé comporta che determinate norme vengano salvate, e il fatto che prevediamo la permanenza in vigore di certe norme è al limite un di più, un eccesso di zelo che certamente non danneggia. Viceversa, la scelta di indicare solo alcune leggi e di non indicarne altre potrebbe dar luogo a problemi interpretativi in sede di lettura delle disposizioni.

PRESIDENTE. Condivido totalmente le sue considerazioni dottor Famiglietti. Questa osservazione sarà avanzata anche in sede di relazione; questo è senz'altro un problema che si può risolvere.

FAMIGLIETTI. Ad esempio, è stata salvata la legge n. 458 del 1921, che autorizza il Governo del Re a donare al Regno dei belgi il ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Roger Van Der Weyden, ora appartenente alla Regia galleria dell'accademia di Venezia. È stata anche salvata la legge n. 595 del 1921, concernente l'acquisto di un palazzo da cedere in uso alla Regia ambasciata di Germania; una legge esattamente analoga a quella che riguarda Palazzo Farnese. Perché una legge è stata indicata e l'altra no? In questo modo si crea un problema per l'interprete.

PRESIDENTE. La ringrazio ancora per il suo contributo, dottor Famiglietti.

Passiamo ora all'audizione del professor Pierluigi Petrillo, vice capo ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e del dottor Edoardo Gambacciani vice capo ufficio legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Vorrei chiedere anzitutto ai nostri ospiti di fare qualche cenno al percorso di ricognizione, illustrandoci come hanno organizzato il lavoro e cosa è presente nei loro archivi come frutto di questa attività ricognitiva, in funzione sia della rifinitura del provvedimento al nostro esame, sia di un futuro provvedimento di riassetto per settori.

In secondo luogo, vorremmo sapere se siete già in grado di individuare i settori e le materie da riordinare in base alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Terzo, se siete in grado di individuare la legislazione dei settori esclusi, per la formazione di un eventuale allegato supplementare con fini puramente enunciativi, onde evitare possibili problemi interpretativi (come suggerisce anche il Consiglio di Stato).

E veniamo all'ultima questione: nel *dossier* dei Servizi studi di Camera e Senato, che credo abbiate già avuto, sono enumerate le questioni che riguardano gli Allegati; vi sono poi i pareri di alcune Commissioni. Finora, non vi sono segnalazioni specifiche: non sappiamo se le competenti Commissioni della Camera daranno un parere, dal momento che in quel ramo del Parlamento la procedura non è automatica; al Senato, es-

sendo l'assegnazione disposta dal Presidente del Senato, in qualche caso il parere è stato già emesso.

Dallo scambio epistolare intercorso, so che il Ministero delle politiche agricole aveva un progetto molto significativo, che non può che far piacere a chi presiede la Commissione per la semplificazione; ma lascio la parola al dottor Petrillo per parlarcene.

PETRILLO. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio a nome dell'Amministrazione per quest'opportunità, per noi molto significativa, sia per fare il punto della situazione relativamente a come stiamo procedendo alla semplificazione, sia per rispondere alle osservazioni e alle domande che lei mi ha rivolto. Vorrei ringraziare anche i funzionari delle Camere che hanno redatto, non ultimo, quest'ottimo *dossier*, che per il nostro ufficio legislativo è stato più che prezioso.

Come lei ricordava, nel dicembre 2008, rispondendo proprio a una richiesta della Commissione (se non sbaglio datata al 18 di quel mese), l'ufficio legislativo del Ministero ha evidenziato l'attività svolta per semplificare la complessa normativa agricola. Mi preme ricordare quant'è stato evidenziato anche di fronte a questa Commissione da parte dei rappresentanti della Coldiretti, della Copagri e della CIA, ossia che questa materia è estremamente articolata e complessa, essendo suddivisa sui livelli comunitario, nazionale e regionale. Pertanto, semplificarla risulta decisamente più complicato di quanto si possa prevedere: tuttavia, l'indirizzo politico dato anche agli uffici è chiarissimo rispetto all'attuazione in maniera coerente e spedita del dettato della legge n. 246 del 2005, in ottemperanza della quale il Ministero delle politiche agricole ha proceduto all'individuazione di 576 disposizioni statali vigenti, afferenti alle materie di propria competenza.

L'individuazione di tali norme è stata realizzata principalmente dall'ufficio legislativo del Ministero, in collaborazione – direi quasi quotidiana – con i dipartimenti e gli enti vigilati dall'amministrazione stessa. L'indagine si è soffermata, in primo luogo, sulle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 e adesso sta procedendo. Al termine di quest'operazione, il Ministero ha individuato 101 provvedimenti normativi primari ritenuti indispensabili, che quindi riteniamo di sottrarre all'effetto di abrogazione generalizzata previsto dalla legge del 2005. Al contempo, però, abbiamo individuato numerose norme di rango regolamentare anteriori al 1° dicembre 1948, di cui riteniamo indispensabile la vigenza.

Al riguardo, rispondendo anche alle domande che lei mi ha rivolto, signor Presidente, colgo l'occasione offerta da quest'audizione per segnalare la necessità di integrare in particolar modo l'Allegato 2 dello schema di decreto legislativo con l'indicazione degli articoli 5 e 13 della legge del 23 aprile 1949, n. 165, già contenuta nell'elenco delle abrogazioni disposte con il decreto-legge n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 dello stesso anno. I nostri uffici ci segnalano che la suddetta legge del 1949, abrogata dal decreto del 2008, estendeva la competenza della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina – oggi ISMEA, ente

vigilato dal nostro Ministero – a tutto il territorio della Repubblica e stabiliva che le vendite previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 144, che rientra tra le norme salvate, potessero avvenire anche per trattativa privata, qualora l'acquirente fosse stato la cassa stessa (appunto l'ISMEA). Tale abrogazione quindi rappresenta oggi un ostacolo per l'ente per perseguire i compiti istituzionali ad esso affidati da altre norme.

In particolar modo, tale normativa prevede che gli enti pubblici, se proprietari di fondi rustici di natura patrimoniale da destinare alla formazione della proprietà contadina, possono alienarli alle condizioni previste appunto dall'articolo 13 della legge n. 165 del 1949, che, lo ricordo, è stata abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008. Per questo, richiediamo di inserire nell'elenco delle norme da salvare ed erroneamente abrogate gli articoli 5 e 13 della legge n. 165 del 1949, consentendo in tal modo la regolare prosecuzione dell'intervento dell'ISMEA, e quindi del Governo, in materia di privatizzazione dei terreni pubblici.

In secondo luogo – rispondo così all'altra domanda che il Presidente mi ha gentilmente formulato, in relazione alle osservazioni emerse dal *dossier* – viene segnalato il regio decreto-legge n. 2033 del 1925, che nell'elenco è il n. 200: nelle osservazioni si fa notare che nell'Allegato 1, relativo alle leggi da salvare, manca l'indicazione della legge di conversione (la n. 562 del 18 marzo 1926, che converte molteplici decreti-legge), mentre dal suddetto decreto-legge è stato abrogato l'articolo 13 del regio decreto-legge n. 1225 del 1932, che modificava appunto il regio decreto-legge n. 2033 del 1925. Nel ringraziare nuovamente gli uffici per aver segnalato questa svista, chiediamo che la succitata legge di conversione venga inserita nell'elenco, con i relativi regolamenti di esecuzione che non sono ricompresi ma che dovrebbero intendersi automaticamente salvati. Quando parlo della legge n. 562 del 1926, ovviamente, intendo fare riferimento solo alla parte in cui converte il decreto-legge n. 2033 del 1925, perché – com'era stato notato dagli uffici – essa converte numerosi decreti-legge.

Signor Presidente, se mi è permesso, mi riservo di rispondere in tempi brevissimi per iscritto alle altre numerose osservazioni, dal momento che i nostri uffici sono stati allertati per fornire le risposte entro venerdì. In quest'occasione però, sollecitato da Lei, mi preme segnalare alla Commissione come il Ministero stia procedendo parallelamente su due ulteriori strade per semplificare questo complesso apparato normativo multilivello, proprio ai sensi dell'articolo 14, commi 14 e 15, della legge n. 246 del 2005. Due strade che procedono di pari passo: infatti, in primo luogo, abbiamo quasi concluso la redazione del testo dello schema di decreto legislativo di semplificazione della normativa relativa all'attività agricola, del quale ho qui con me alcune bozze, in cui prevediamo otto distinti elenchi.

Il primo elenco contiene le norme statali precedenti il 1970. Il secondo elenco contiene le norme statali successive al 1970. Il terzo elenco contiene le norme statali successive al 1970 che trovano agganci normativi

nelle norme statali precedenti il 1970 e che comunque necessitano di un riassetto e di una revisione. Il quarto elenco contiene le norme agricole precedenti il 1970 di cui non si ritiene indispensabile la permanenza in vigore. Il quinto elenco contiene le norme agricole successive al 1970 di cui invece suggeriamo l'abrogazione. Il sesto elenco contiene norme agricole che hanno natura fiscale e che dunque verranno valutate d'intesa con il Ministero dell'economia; si dovrà decidere se e come mantenerle in vita oppure se ritenerle abrogate in quanto non più rifinanziate. Il settimo elenco contiene norme che hanno invece natura previdenziale e che verranno pertanto esaminate d'intesa con l'altro Ministero competente. L'ottavo elenco riguarda materie che, pur avendo attinenza con l'agricoltura, noi non riteniamo opportuno inserire in questo provvedimento, trattandosi di norme in continua evoluzione, perché frutto di analisi da parte degli organi comunitari. Quanto prima – e se richiesto dalla Commissione – trasmetteremo questi elenchi, anche se ancora in forma di bozza. Siamo ormai quasi alla conclusione di questo procedimento, avviato diversi mesi fa grazie al lavoro del professor Alberto Germani del CNR.

Come il Presidente ricorderà (lo evidenziammo nella lettera del dicembre 2008), mentre questo primo lavoro di elaborazione di uno schema di decreto legislativo di semplificazione delle norme in materia agricola sarà completato per la fine novembre o per i primi dicembre, l'altro pilastro della nostra attività di semplificazione, il codice agricolo, sarà completato nei primi tre mesi del 2010. È stato ovviamente un lavoro molto complesso; il codice agricolo si inserisce in questa nuova fase di semplificazione e di riassetto normativo. I punti cruciali del codice sono già stati evidenziati nella lettera che abbiamo spedito; non è pertanto necessario ricordarne gli assi essenziali. Mi limito a sottolineare che l'oggetto del codice agricolo non può che essere triplice: l'agricoltura, le foreste e la pesca, e l'acquacoltura. Il codice, così come lo stiamo strutturando, dovrebbe essere suddiviso in undici libri, più uno introduttivo ed uno finale. Una volta entrato in vigore, esso porterebbe all'abrogazione di ulteriori 140 disposizioni di rango primario.

Spero di aver così sommariamente risposto alle domande che lei gentilmente mi ha posto, signor Presidente, e la ringrazio nuovamente.

PRESIDENTE. La ringrazio a mia volta, dottor Petrillo; il suo è un lavoro da far tremare le vene ai polsi. Voi comunque utilizzerete i decreti legislativi correttivi, per i quali ci sono due anni di tempo per portare a termine questi due progetti, che poi potranno confluire in uno unico.

Cedo ora la parola al dottor Gambacciani, vice capo ufficio legislativo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Occupandosi di molte materie, l'attività di tale Ministero presenta problematiche maggiori, più sfuggenti e meno catalogabili.

GAMBACCIANI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per l'opportunità che mi viene concessa e mi associo ai ringraziamenti e agli elogi che il collega delle Politiche agricole ha formulato nei riguardi

del lavoro assolutamente utile e di grande pregio che è stato svolto dai funzionari parlamentari, i quali ci hanno senza dubbio molto aiutato in questa operazione complessa, che ha investito tutti gli uffici e le strutture della nostra amministrazione. Tale attività è stata svolta sempre in stretto raccordo con i colleghi del Dipartimento per la semplificazione normativa ed è stata volta a dare sostanzialmente attuazione al complesso meccanismo cosiddetto «taglia-leggi», rispetto al quale, il provvedimento attualmente sottoposto al parere di questa Commissione, il cosiddetto decreto «salva-leggi», serve ad individuare le disposizioni normative precedenti al 1970 da non sottoporre all'effetto ghigliottina, vale a dire all'abrogazione.

Mi preme innanzi tutto sottolineare il fatto che l'amministrazione che rappresento, in un primo momento, ha svolto separatamente il lavoro propeedeutico all'individuazione di tutte le norme. Si tenga infatti presente che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali rappresenta sostanzialmente tre amministrazioni accorpate; pertanto gli uffici e le strutture, in primo luogo il gabinetto e l'ufficio legislativo, sono stati impegnati in un'opera di coordinamento del lavoro precedentemente svolto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero delle politiche sociali e dal Ministero della sanità. L'attività si è svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge e seguendo rigorosamente i criteri di coordinamento che sono stati disposti dagli esperti dell'unità di semplificazione (quindi dal Dipartimento per la semplificazione normativa), avvalendosi delle strutture tecniche e, in primo luogo, della banca dati predisposta dal CNIPA (prima disponibile in modalità locale e successivamente *on line*).

La prima attività svolta è stata la ricognizione di tutta la normativa interessata dall'operazione. La seconda e fondamentale attività è stata quella del vaglio, vale a dire l'individuazione delle norme anteriori al 1970 da conservare, delle norme che viceversa potevano essere abrogate (quindi da sottoporre all'effetto ghigliottina) e delle norme da riordinare. A questo proposito, devo sottolineare che una gran parte delle disposizioni normative di interesse di questo Ministero rientra nei settori esclusi, in quanto interessa il settore previdenziale ed assistenziale.

Per l'individuazione e la catalogazione delle norme relative a detti settori ci si è avvalsi dell'apporto tecnico degli enti previdenziali, i quali, coordinati dalla direzione generale della previdenza, hanno evidenziato per i singoli settori le disposizioni da abrogare e quelle da salvare. Nell'ambito di questo lavoro di coordinamento, due parentesi importanti sono state rappresentate dai provvedimenti di urgenza varati nel 2008, il decreto-legge n. 112 e il decreto-legge n. 200.

Una gran mole di lavoro ha infatti riguardato le tabelle di verifica delle disposizioni che sono andate a confluire nell'Allegato 2 del decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione.

Passando in maniera più specifica alle sollecitazioni e alle questioni da lei poste, signor Presidente, devo far notare che una serie di questioni sono in via di definizione e rispetto ad esse l'amministrazione è impegnata

in ulteriori verifiche (sempre in stretto raccordo con la Semplificazione normativa). Tali questioni riguardano soprattutto i settori esclusi; è stato infatti individuato un elenco di ulteriori norme da inserire. Tale elenco al momento è in via di compilazione da parte del Dipartimento per la semplificazione normativa.

Solo a titolo di esempio e comunque riservandomi di produrre una documentazione più dettagliata in tempi molto brevi, posso sin d'ora enumerare una serie di disposizioni normative che, proprio per la materia che trattano, riteniamo doverci necessariamente includere in questo elenco dei settori esclusi. Mi riferisco al regio decreto n. 1272 del 1939, che riguarda disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria; alla legge n. 244 del 1934, che riguarda l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, della prima categoria; al decreto del Presidente della Repubblica n. 1055 del 1960; alla legge n. 1062 del 1962 e ad una serie di decreti del Presidente della Repubblica (il n. 1563 dell'11 agosto 1963, il n. 1138 del 1952, il n. 221 del 1950 ed il n. 637 del 1955). Si tratta di una prima individuazione, sempre a titolo di esempio, di norme da inserire nei settori esclusi.

Parimenti, per esigenze di carattere sistematico, nell'ambito dei settori esclusi, a nostro avviso, dovrebbero essere altresì inserite norme che attualmente troviamo nell'ambito dell'Allegato 1, come in particolare il regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, che riguarda sempre l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, ed il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773.

L'elenco dei settori esclusi è ulteriormente arricchito da norme che risultano attualmente inserite nell'Allegato 2: mi riferisco specificamente alla legge 13 gennaio 1941, n. 145, che riguarda le casse marittime, sempre per le assicurazioni contro gli infortuni.

Un altro profilo problematico riguarda l'integrazione dell'Allegato 1: anche in questo caso, possiamo evidenziare sin d'ora disposizioni di cui si ritiene indispensabile il mantenimento in vigore (ne ho qui un elenco che comunque mi riservo di completare in tempi brevi per poi fornire alla Commissione la relativa documentazione). Comunque, a titolo di esempio, segnalo il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 147, il regio decreto n. 871 del 1929, il decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950, la legge n. 1041 del 1954, il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, il regio decreto n. 209 del 1903, il regio decreto n. 1965 del 1929 e la legge n. 1483 del 1962.

In ogni caso, venendo alle osservazioni che riguardano le norme di nostra competenza segnalate nel *dossier*, una serie di disposizioni attono alla definizione della collocazione di alcune norme che sarebbero da inserire nell'Allegato 1, ovvero nell'elenco dei settori esclusi. Una serie di disposizioni collegate tra loro risultano una inserita nell'Allegato 1 e l'altra nell'elenco dei settori esclusi. Stiamo lavorando insieme con la Semplificazione normativa per individuare la giusta collocazione di dette disposizioni. Ad esempio, alla voce n. 516, che riguarda il regio decreto-

legge n. 761 del 1936, si osserva che la legge di conversione, vale a dire la n. 1072 del 1936, non figura nell'elenco. In realtà, su nostra indicazione, è stata inserita dalla Semplificazione nell'ambito dei settori esclusi, quindi entrambe le disposizioni verrebbero comunque salvate, tuttavia c'è necessità di coordinare gli inserimenti; vale per questa voce, ma anche per una serie di altre (le nn. 1951, 1540, 1988, 2008, 2025, 2058, 2102, 2213, 2251 e 2297), relativamente alle quali vi forniremo sicuramente tutto il materiale di dettaglio, in maniera intellegibile e in tempi brevi, anche se ora ve le segnalo in base ai miei appunti.

Un altro problema riguarda alcune norme inserite nell'Allegato 2, che a nostro avviso, proprio per esigenze di coordinamento e di chiarezza della materia, dovrebbero essere ugualmente inserite nei settori esclusi, ovvero nell'Allegato 1, fermo restando quindi il nostro interesse alla salvezza dell'atto. In particolare, mi riferisco alle voci nn. 1485 e 1861.

Altro problema riguarda le norme che sono state attribuite ad un'amministrazione, mentre quelle ad esse collegate sono state attribuite all'astratta competenza di un'altra: ad esempio, per la voce n. 1585, si osserva che la legge modificata non appare nell'elenco; in realtà, abbiamo verificato che è presente, ma è stata attribuita alla competenza del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Lo stesso vale per le voci nn. 1365 e 1746, con riferimento alle quali la competenza è distribuita tra il nostro Dicastero e quello della Difesa.

Alcune osservazioni fanno poi riferimento a norme mancanti, che invece, a seguito di un'ulteriore verifica da parte degli uffici tecnici, sono risultate in realtà inserite nell'elenco. Mi riferisco in particolare alla voce n. 1579, là dove si osserva che con riferimento alla legge che detta modifiche ad un precedente provvedimento (il decreto legislativo n. 233 del 1946) si dice che questo non è riportato in elenco: in realtà, abbiamo verificato che è presente nell'Allegato 1, alla voce n. 937.

Altre norme, invece, devono essere correttamente inserite nell'elenco, e questa è senza dubbio una sottolineatura utile anche per la Commissione: a seguito di quest'ulteriore attività di verifica, ci siamo accorti della necessità di inserire nell'Allegato 1 alcune voci. Mi riferisco alla n. 1631, che riguarda la legge n. 256 del 1958, che riteniamo indispensabile inserire nell'Allegato 1 in quanto attualmente in vigore; lo stesso vale per la voce n. 2006, relativa alla legge n. 466 del 1964.

Con questa serie di numeri, credo di aver esaurito questa prima elencazione ed enumerazione. Mi rendo conto che le norme sono tante; il lavoro che ha impegnato gli uffici è stato notevole. Ringrazio, comunque, per l'opportunità che ci è stata concessa, di operare nell'ambito di questo complesso meccanismo.

Per quanto riguarda la sollecitazione relativa ai settori da assoggettare al riassetto, considerata la complessità della materia, in particolare di quella previdenziale ed assistenziale, sono in atto delle riflessioni insieme agli organi tecnici (gli enti previdenziali) in vista di possibili provvedimenti di riordino degli stessi, che dovranno essere adeguatamente coordi-

nati tra loro. Non appena saranno state assunte le definitive determinazioni, provvederemo in tal senso.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo, dottor Gambacciani.

Passiamo ora all'audizione del consigliere Francesca Quadri, capo ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità, e della dottoressa Sabrina Bono, vice capo di Gabinetto del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, accompagnata dal dottor Vito Abbadessa.

Vorrei anzitutto chiedervi di illustrare l'attività che avete svolto durante questo percorso di ricognizione e di riassetto e quella che pensate di svolgere nei prossimi mesi, al fine di giungere non solo all'eventuale correzione del decreto, ma soprattutto ad un riordino della normativa, che nel caso del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca credo sia assolutamente impegnativo.

In secondo luogo, vorrei sapere se sia possibili sulla base degli inventari fatti per la normativa relativa al cosiddetto meccanismo «taglia-leggi», elaborare un eventuale elenco degli atti che comunque farebbero parte dei settori esclusi, a fini di completezza della ricognizione.

Vi sono inoltre alcune problematiche sollevate dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, espone in un apposito *dossier*. Se nei prossimi giorni dovessero emergere osservazioni puntuali, specifiche e tecniche di approfondimento e di integrazione, potrete inviarle alla Commissione entro l'inizio della prossima settimana che dovrà formulare il parere, oggetto di votazione, entro i primi di novembre.

BONO. Signor Presidente, per quanto riguarda il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, l'attività di semplificazione normativa risulta ormai avviata da parecchi anni, come per tutti gli altri Ministeri. Sono state da ultimo seguite le indicazioni e le direttive del Dipartimento per la semplificazione normativa e degli uffici dello *staff* del ministro Calderoli, nonché la normativa che si è susseguita nel corso del tempo relativa alla riduzione dello *stock* normativo.

Per quanto riguarda il procedimento «taglia-leggi», il contributo del MIUR è stato significativo, in quanto il Ministero, soprattutto per la parte istruzione, è caratterizzato da una normativa molto datata, frammentata e a volte sovrapposta. È stata quindi un'occasione utile per svolgere un'operazione di pulizia normativa; arriviamo infatti a superare le 900 leggi da abrogare espressamente, indicate negli allegati dei due provvedimenti normativi che si sono susseguiti.

In questa fase, però, l'istruzione, l'università e la ricerca presentano una particolarità collegata alla codificazione.

L'operazione di codificazione da un lato è già prevista, ad esempio, per quanto riguarda la parte università; in tale ambito, la maggior parte della normativa vigente è concentrata in testi unici (anche laddove questi non rechino esattamente la dicitura «testo unico»). Questa è la ragione per cui alcune norme fondamentali, che regolano tuttora il funzionamento del-

l'università, non si trovano nell'Allegato 1 di questo schema di decreto legislativo; esse infatti rientrano nel settore escluso relativo ai codici e ai testi unici. È volontà espressa del Ministro arrivare entro la fine della legislatura ad una codificazione con riassetto totale della parte università.

Per la parte istruzione c'è un progetto in questo senso, che però non potrà essere realizzato pienamente finché non riusciremo a completare l'opera di razionalizzazione del sistema scolastico, prevista dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come convertito dalla legge n. 133 del 2008. Infatti, per pervenire ai saldi di bilancio che sono espressamente quantificati nel suo comma 7, l'articolo 64 prevede una serie di interventi finalizzati alla razionalizzazione del sistema scolastico.

È in corso di approvazione la parte relativa alla scuola secondaria superiore, con la riforma dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Questa è la ragione per la quale nell'Allegato 1 di questo schema di decreto legislativo vengono fatte salve molte norme antecedenti il 1970; esse, tuttavia, sono fatte salve fino all'entrata in vigore della riforma. Segnalo che l'articolo 64, al fine di operare questa forma di razionalizzazione dell'intero sistema scolastico, prevede l'uso dello strumento dei regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Segnalo altresì che l'*iter* di tali regolamenti è stato già avviato, dal momento che sono stati approvati in Consiglio dei ministri prima dell'estate e sono stati trasmessi al parere della Conferenza unificata, la cui attività in questo momento è, però, ferma, per ragioni politiche e di sistema, non legate al settore dell'istruzione. Il ministro Gelmini ha pertanto concordato con il ministro Vito e con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio la richiesta (proprio in queste ore) di un'assegnazione in via d'urgenza alle Commissioni parlamentari competenti, per cercare di anticipare le procedure. Ricordo che la riforma della scuola secondaria partirà dal prossimo anno scolastico 2010-2011. L'entrata in vigore della riforma ci consentirà di compiere un'ulteriore operazione di pulizia rispetto a quanto previsto attualmente dall'Allegato 1. Questo è uno dei criteri che abbiamo adottato per individuare le norme da salvare nell'Allegato 1 (che subiranno, come ho detto, un'ulteriore riduzione).

Un altro criterio che voglio segnalare, al fine di chiarire le modalità di redazione dei nostri elenchi di norme, riguarda il fatto che spesso siamo stati costretti ad indicare norme che hanno la natura di norme provvedimento, come l'istituzione di un'università o la confluenza di determinati osservatori o laboratori scientifici in enti di ricerca nati successivamente. Si può capire facilmente la *ratio* di questo tipo di interventi: in caso di abrogazione si rischierebbe di far perdere validità o al periodo in cui una determinata università è stata istituita e ha operato (prima della sua trasformazione in università statale), o all'attuale confluenza di determinati laboratori all'interno di enti di ricerca.

A questo proposito, prendendo spunto dalle questioni sollevate dal relatore alla 7^a Commissione permanente del Senato, vorrei segnalarle alcuni punti da chiarire, signor Presidente. Ad esempio, il relatore segnala come norma ormai abrogata, che quindi non bisogna far rivivere con l'inserimento all'interno dell'Allegato 1, il decreto del Presidente della Repubblica n. 261 del 1964, che trovate nell'Allegato 1 alla voce n. 2015, relativo all'istituzione della Libera università degli studi dell'Aquila.

Il dubbio che si poneva il senatore Serafini è che la successiva legge n. 590 del 1982, istituendo, all'articolo 5, l'Università statale degli studi dell'Aquila, sopprimesse il precedente decreto del Presidente della Repubblica. In realtà, ribadisco che prima della legge n. 590 del 1982 la Libera università degli studi dell'Aquila operava come università privata: pertanto, la soppressione del DPR n. 261/1964 comporterebbe un problema per tutti i titoli di studio rilasciati dall'università privata nel periodo in cui è stata in funzione.

Vi segnalo un problema analogo, seppure non indicato nel parere della 7^a Commissione del Senato, per la voce n. 2142 dell'Allegato 1, relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 436 del 1966, che concerne l'Università Pro Deo, successivamente trasformata nella Libera università degli studi sociali (LUISS) di Roma.

Grazie all'approfondimento che gli uffici del Ministero hanno fatto, in vista dell'audizione di oggi, abbiamo preso atto che effettivamente ci sono, per la parte di competenza del MIUR, alcune imprecisioni. Una di queste è stata messa in evidenza dal senatore Serafini in 7^a Commissione: correttamente, come anche rappresentato dal presidente Pastore, laddove nell'Allegato 1 si indichi una novella, va indicata anche la norma di riferimento, quindi la norma sulla quale si interviene. Effettivamente, una norma indicata come fondamentale da salvaguardare è la legge n. 321 del 1958 (Allegato 1 alla voce n. 1653): essa va a novellare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1231 del 1947, erroneamente non citato nell'Allegato 1, che quindi vi segnaliamo in questa fase, ma che ovviamente provvederemo ad indicare ufficialmente anche agli uffici del ministro Calderoli.

Abbiamo riscontrato un problema analogo anche con riferimento alla legge n. 15 del 1969 (Allegato 1 alla voce n. 2399), con la quale si va a novellare il regio decreto n. 653 del 1925, che va ugualmente indicato.

Sempre con riferimento alle norme di competenza del Ministero, vorrei cogliere l'occasione per segnalare altre imprecisioni. Mi riferisco alla legge n. 734, indicata al n. 52 dell'Allegato 1, che non è del 1906, come riporta lo stampato parlamentare, ma del 1912: ne confermiamo la necessità di salvaguardia e la non abrogabilità.

Il decreto-legge n. 1241 del 22 dicembre 1968, indicato alla voce n. 2397 dell'Allegato 1, riporta un titolo errato, per cui gli viene attribuito un oggetto sbagliato: vi è, infatti, l'indicazione di un provvedimento in materia di onorificenze, quindi non si comprenderebbe l'attribuzione della competenza al MIUR; in realtà, l'oggetto del decreto legge in questione è relativo all'iscrizione alla facoltà e agli istituti superiori di magistero,

tant'è vero che tale dicitura viene poi riportata correttamente nella conversione in legge del decreto-legge.

A questo punto, con un leggero imbarazzo, segnaliamo che evidentemente il Ministero, ha una plethora di normativa di settore, per cui da ultimo ieri sera la Direzione generale per l'università ci ha segnalato l'esigenza di salvaguardare ancora alcune norme precedentemente non indicate, che sono cinque nello specifico e che – se lo ritenete opportuno – vi posso indicare fin d'ora.

PRESIDENTE. Ci lasci un appunto su questo aspetto, dottoressa Bono, anche con l'indicazione della motivazione: altre leggi magari sono già richiamate nei pareri delle Commissioni o nel *dossier* dei Servizi studi, mentre queste, se sono diverse, è opportuno conoscerle.

BONO. Molto volentieri, signor Presidente, entro la serata di oggi ve lo faremo avere.

Concludo con una riflessione che ha preso spunto da un'osservazione da lei, presidente Pastore, fatta sui settori esclusi, la quale effettivamente fa nascere un dubbio interpretativo. Partiamo dal presupposto che gran parte della materia universitaria si ritrova in testi unici, quasi tutti sotto la forma giuridica del regio decreto, che risale agli anni '30.

Ora, il nostro problema è che nell'Allegato 1, ad esempio alla voce n. 553, avevamo indicato, con l'idea di salvaguardarlo e quindi di mantenerlo in vigore, il regio decreto-legge n. 439 del 25 febbraio 1937, che reca «Disposizioni aggiuntive alle norme sull'istruzione superiore». L'istruzione superiore nella terminologia giuridica del 1930 è quella universitaria, così come troverete parecchi riferimenti all'istruzione media, che rappresenta invece, nella terminologia giuridica del 1930, quella secondaria.

Ebbene, andando a vedere il testo del regio decreto-legge n. 349/1937, nonché la sua conversione in legge, apparirà chiaro che s'interviene novellando il Testo Unico del 1933 sull'università.

A questo punto, ecco il problema che ci siamo posti: il Testo Unico, in quanto tale, è fatto salvo; questa norma, che comunque è una novella rispetto al Testo Unico, non reca però nel suo titolo l'espressione «Testo Unico», «Codice» o altro. Se quindi non la indichiamo nell'Allegato 1, ne consegue l'abrogazione; se la indichiamo nell'Allegato 1, potrebbe non essere corretto, trattandosi di settore escluso. Da questo punto di vista, quindi, non possiamo che rispondere favorevolmente all'ipotesi prospettata dal presidente Pastore, di un elenco delle norme da settore escluso, quindi da tenere fuori dal meccanismo della ghigliottina, del taglia-leggi e della salvezza espressa, perché nel nostro caso, proprio con l'operazione di ricognizione fatta fino ad oggi, siamo in grado di fornire in tempi molto rapidi quel tipo di elenco. Questo ci aiuterebbe, perché non rischieremmo poi, con una eventuale interpretazione restrittiva, di vederci abrogato il regio decreto-legge che vi ho appena citato, nonché la successiva legge di conversione, che trovate nell'Allegato 1, alla voce n. 590.

Facendo chiarezza nell'elencazione delle fonti, forse, queste due, troverebbero una migliore allocazione nell'altro elenco, quello dei settori esclusi, e non nell'Allegato 1.

I riferimenti che ho citato prima, signor Presidente, sono i seguenti: la legge n. 475 del 19 aprile 1925, relativa alla repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche; il regio decreto n. 2049, del 21 novembre 1929, del quale va mantenuto in vigore l'articolo 2 (la normativa è in materia di istruzione e l'articolo 2 rinvia al regio decreto n. 653 del 1925 sulle modalità di assegnazione dei voti di profitto da parte dei docenti); ci sono poi due leggi analoghe nei contenuti, la n. 2333 del 1937 e la n. 607 del 1932, che hanno attinenza con il patrimonio edilizio dell'università di Roma; l'ultimo riferimento è il decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 1944, che reca delle modificazioni al previgente ordinamento universitario. Tale decreto, ad oggi, è quasi completamente abrogato, tranne una disposizione relativa alle modalità con cui è nominato il rettore nelle università e allo strumento con cui il Ministro ratifica la nomina del rettore, che è appunto un decreto ministeriale. Senza questa norma, la salvezza espressa del succitato decreto luogotenenziale, si perderebbe la fonte di legittimazione dei decreti di nomina dei rettori.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo, dottoressa Bono.

Do ora la parola al consigliere Francesca Quadri, capo ufficio legislativo del Dipartimento per le pari opportunità.

QUADRI. Signor Presidente, devo far notare anzitutto che la materia di cui mi occupo è di nascita più recente, quindi è meno colpita dal sistema della ghigliottina e del taglia-leggi. Ciononostante, anche noi abbiamo individuato delle fonti anteriori al 1970 da tenere ferme. In particolare, quella che ricade interamente nella competenza del nostro Dipartimento è la legge n. 75 del 20 febbraio 1958, nota come legge Merlin, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui». Si tratta di una legge speciale, laddove le fattispecie penali non sono direttamente inserite nel codice penale. Il nostro Ministro, tra l'altro, si è fatto promotore di una legge di modifica, attualmente all'esame del Senato dinanzi alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. La legge Merlin è presente con il numero progressivo 1605 nella sezione dell'Allegato 1 relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un altro provvedimento di competenza del Dipartimento per le pari opportunità è la legge n. 1325 del 29 novembre 1961, recante «Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli». Questa legge, che è stata parzialmente abrogata, ricade nella competenza principale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ma ci trova comunque compartecipi nell'interesse a mantenere in vigore le norme ancora vigenti, in quanto riguarda la tutela delle donne e dei fanciulli nel mondo del lavoro. La competenza del Ministro

per le pari opportunità è relativa ai fattori di discriminazione, tra cui vi sono il sesso e l'età; di qui deriva la nostra competenza su questo provvedimento.

Per quanto riguarda invece i settori esclusi, abbiamo indicato in particolare il regio decreto n. 2316 del 24 dicembre 1934, che reca «Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia». Si tratta di norme parzialmente abrogate, in quanto superate dalla disciplina dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ente soppresso dalla legge n. 698 del 23 dicembre 1975. Tuttavia, l'articolo 25 del Testo Unico contiene una norma importante da considerare ancora vigente ed applicabile, concernente il divieto di vendita di fumo ai minori.

Il comma 1 prevede infatti il divieto per i tabaccaia di vendere sigarette ai minori di anni 16, con la previsione di una sanzione amministrativa, che si aggiunge alla sanzione penale di cui all'articolo 730 del codice penale (Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive). Attinente ancora ai settori esclusi è la legge n. 326 del 24 aprile 1967, recante «Adesione alla convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione». In questo caso, come per tutte le leggi di ratifica, la competenza principale è del Ministero degli affari esteri; tale legge dovrebbe trovarsi nell'elencazione che riguarda specificamente i settori esclusi. Possiamo naturalmente inviare a questa Commissione gli elenchi di tali norme, così come noi li avevamo predisposti ed inviati al Dipartimento per la semplificazione, che poi ha creato il *database*.

Per quanto riguarda il riordino generale, è opportuno notare che la materia oggetto delle competenze del Ministro per le pari opportunità è stata già oggetto di riordino nel 2006, con l'adozione del codice per le pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198 del 2006). Si pensava in ogni caso con il Dipartimento per la semplificazione, tenuto conto dei due anni ancora a disposizione per l'esercizio della delega generale di riordino, di predisporre un possibile testo unico che riordinasse la materia più generale dei diritti dei minori, estesa alla famiglia, coinvolgendo non solo le competenze delle Pari opportunità, ma anche quelle del Sottosegretariato alla famiglia e del Dipartimento per la gioventù. Si tratta di una proposta di cui si sta al momento valutando la percorribilità, al fine di istituire eventualmente una commissione di studio apposita. Il tempo a disposizione è ancora adeguato; riteniamo pertanto a breve di valutare e di avviare questo tipo di lavoro. Per il resto, come ho già detto, il codice è piuttosto recente, quindi siamo agevolati da questo punto di vista.

PRESIDENTE. La ringrazio, consigliere Quadri.

Passiamo ora all'audizione dell'avvocato Giovanni Palatiello, vice capo ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della dottoressa Marisa Suriano, dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della dottoressa Elena

Zappalorti e della dottoressa Teresa Giaquinto, del Dipartimento per le politiche antidroga, per le politiche per la famiglia e per il servizio civile.

Vorrei invitarvi anzitutto a fornire indicazioni (che possano esserci utili per l'espressione del parere) in riferimento sia al percorso ricognitivo, sia al percorso di riassetto della normativa che i relativi Ministeri intendono portare avanti. Vorrei inoltre invitarvi a esprimere le vostre valutazioni in merito all'organizzazione e al raggruppamento delle leggi per settori omogenei e vorrei sapere se ritenete utile redigere degli elenchi delle leggi da ricondurre ai cosiddetti settori esclusi, anche se la delega non lo prevede, in quanto vi sono situazioni di confine che forse, in questo modo, potrebbero essere definite.

Vi invito infine a pronunciarvi sulle questioni specifiche sollevate nel *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

PALATIELLO. Signor Presidente, rispetto ai rilievi da ultimo pervenuti, effettivamente c'è la necessità di salvare l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, che è stato istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 871: si ribadisce quindi l'opportunità di salvare questo provvedimento.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845, recante «Salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia», effettivamente era già stato salvato, perché risulta inserito nell'Allegato 1 a pagina 63, che era stato diramato insieme al testo che poi è stato sottoposto ad approvazione preliminare nel giugno scorso; il provvedimento, quindi, era già stato inserito nei testi tra quelli salvati.

Per il resto, la competente direzione generale del Ministero mi ha segnalato la necessità di mantenere in vigore le seguenti disposizioni: la legge 4 febbraio 1963, n. 129, recante «Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione»; il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, recante «Norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129» e, da ultimo, anche il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 168, di attuazione di questo piano regolatore. Questo ci è sembrato necessario perché parrebbero tuttora validi i vincoli imposti sulle risorse idriche previste dal suddetto piano regolatore generale degli acquedotti destinate all'uso idropotabile.

Per il resto, salvo che non vi siano altri rilievi da parte di codesta Commissione, per quanto riguarda la nostra competenza, non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Avvocato Palatiello, con riferimento alle osservazioni dei Servizi studi di Camera e Senato, dal momento che lei ha richiamato il Parco nazionale del Gran Paradiso, vorremmo qualche delucidazione anche sul Parco nazionale d'Abruzzo e sapere se nella normativa afferente gli acquedotti cui lei ha fatto riferimento è compreso anche l'Ente autonomo d'irrigazione di Arezzo.

PALATIELLO. Dal momento che si chiedeva se fosse opportuno salvare il provvedimento che ha istituito l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso, ed effettivamente lo è, conveniamo su quel rilievo, signor Presidente, mentre sembrerebbe che la normativa afferente al Parco nazionale d'Abruzzo sia già stata salvata e che quella su Venezia sia già stata inserita negli allegati diramati a suo tempo per l'approvazione preliminare, almeno a quanto ci risulta dalla pagina 63 dell'Allegato 1.

La risposta è affermativa anche nel caso dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, perché sono stati creati vincoli sulle risorse idriche che sembrano ancora in essere. Comunque, signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a lasciare agli atti della Commissione una nota, nella quale sono riportate le osservazioni svolte, redatta dalla Direzione generale del mio Dicastero, che mi segnala questa necessità.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo prezioso contributo, avvocato Palatiello, e la invito a depositare agli atti la suddetta nota.

Do ora la parola alla dottoressa Marisa Suriano.

SURIANO. Signor Presidente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha curato una serie di iniziative volte alla ricognizione presso le strutture dell'amministrazione, sia centrali sia periferiche, cercando di salvare tutta la normativa anteriore al 1970 che si riteneva indispensabile soprattutto per il funzionamento dell'amministrazione stessa.

Abbiamo cercato di operare anche per settori, stabilendo una prima definizione di macroaree come infrastrutture e trasporti, anche se queste due sono complesse e variegate. Per quanto riguarda le norme da salvare, ci siamo concentrati soprattutto sulla legge fondamentale sui lavori pubblici, ossia l'Allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248, mentre ne abbiamo considerate altre come facenti parte dei settori esclusi.

Per quanto attiene invece ai rilievi formulati sull'Allegato 1 da parte dei Servizi studi di Camera e Senato, abbiamo predisposto una tabella che vorremmo lasciare agli atti della vostra Commissione, oltre alla nostra relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, dottoressa Suriano.

Vorrei però rassegnarle una mia preoccupazione, forse eccessiva: le prime leggi indicate nell'Allegato 1 sono le tabelle E e F di una legge del 1865.

SURIANO. Sì, signor Presidente, anche se sono state considerate di carattere generale.

PRESIDENTE. Aniché richiamare le intere tabelle E e F, non sarebbe possibile e opportuno individuare le norme vigenti e quelle non più vigenti?

SURIANO. È difficile, signor Presidente.

PRESIDENTE. Questo può generare equivoci, al punto che potrebbe sembrare che in questo caso l'intera tabella venga salvata anche con riferimento alle norme abrogate implicitamente nel corso di questo secolo.

SURIANO. Ci abbiamo provato, signor Presidente, ma dal momento che si tratta di una legge fondamentale, anche toccarne una minima parte significherebbe andare a intaccare un pilastro, cosa che potrebbe lasciare un vuoto normativo incolmabile; pertanto, abbiamo avuto paura di farlo.

PRESIDENTE. Comprendo che possa esservi questa preoccupazione, dottoressa Suriano.

SURIANO. Un primo rilievo, invece, va fatto con riferimento al regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, recante «Norme per la navigazione aerea»: dopo averlo esaminato con discreta cura, avevamo scritto di condividere anche il salvataggio della legge di conversione, ma da un'analisi più puntuale, svolta questa mattina dagli uffici del Ministero, è emersa la necessità di prendere più tempo per riflettere sul punto, per valutare l'ipotesi di sopprimerli entrambi. C'è dunque ancora una perplessità da sciogliere, che vorremmo risolvere a breve.

Per quanto riguarda il rilievo riguardante la legge 7 aprile 1930, n. 538, si condivide anche il salvataggio del regio decreto 23 agosto 1980, n. 7088, nelle parti ancora vigenti dopo l'abrogazione disposta dagli articoli 15, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e 21, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che ne hanno abrogato le disposizioni con essi contrastanti o incompatibili. Abbiamo pertanto redatto questa tabella rispondendo a tutte le varie osservazioni formulate.

Tra l'altro, è presente anche la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante «Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata», della quale ci era stata chiesta la soppressione, mentre ci siamo resi conto che è uno dei pilastri dell'edilizia abitativa agevolata e sovvenzionata, soprattutto per quanto riguarda la definizione dei mutui, anche se non sappiamo se questi, trentennali o quarantennali, abbiano esplicato i propri effetti.

Concordiamo con molte osservazioni fatte dai Servizi studi, mentre nella tabella che lasciamo agli atti della Commissione abbiamo motivato il nostro disaccordo con riferimento ad altre, fermo restando che rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

Lasciamo dunque agli atti della Commissione la tabella cui ho fatto cenno, considerando però che si tratta di un lavoro che abbiamo redatto in pochissimo tempo, cercando di risolvere le varie problematiche.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa Suriano, per la puntualità delle sue osservazioni.

Do ora la parola alla dottoressa Zappalorti.

ZAPPALORTI. Signor Presidente, la delega del sottosegretario Giovannardi riguarda la famiglia (di cui parlerà più specificamente la dottoressa Giaquinto), le adozioni internazionali, la droga e il servizio civile.

Per quanto riguarda la droga e il servizio civile, non vi sono agganci normativi anteriori al 1970. Abbiamo chiesto in più occasioni al ministro Calderoli se fosse possibile individuare uno strumento normativo di delega per riordinare tali settori. Siamo stati in un certo senso «costretti» ad elaborare un disegno di legge delega per il servizio civile (di cui avevamo bisogno), in quanto non vi erano agganci al 1970. Lo stesso discorso vale per la conciliazione, un tema che necessita di un riordino, ma che non presenta agganci al 1970. Il disegno di legge delega sul servizio civile, che dovrebbe poi tradursi in un codice, è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto riguarda la famiglia, nel rimandare alla nota che abbiamo inviato alla Commissione, segnalo che nei giorni scorsi è stata espressa la volontà (facendo seguito ad una richiesta già formulata in un incontro con gli uffici del ministro Calderoli il 30 novembre scorso) di attivare un tavolo per l'elaborazione di un codice delle norme in materia di famiglia, con il coinvolgimento, oltre che della nostra struttura, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno e del Dipartimento per le pari opportunità. Negli ultimi giorni questo progetto, di cui auspichiamo la realizzazione, sembra aver ripreso vita.

Giungono voci dal Ministero della giustizia circa l'intenzione di intervenire sulla materia, in particolare sul fronte delle adozioni, operando un riassetto dell'intera materia. Siamo in attesa che dal ministro Calderoli giungano segnali più concreti.

GIAQUINTO. Signor Presidente, intervenendo sulle singole norme e sulle osservazioni che in qualche modo ci riguardano, vorrei avanzare una prima annotazione con riferimento alle disposizioni a carattere previdenziale ed assicurativo. Le norme di carattere previdenziale che interessano la famiglia (gli assegni familiari e quelli connessi comunque all'istituto generale della famiglia) sono state lasciate alla competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a seguito di accordi con lo stesso Ministero e su suggerimento delle strutture di coordinamento. Quindi tutta la materia previdenziale, anche se collegata alla famiglia, è stata curata dal Ministero del lavoro.

Una seconda annotazione riguarda l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Segnalo, a questo proposito, che la norma fondamentale che istituisce l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata già abrogata; si è lasciato pertanto che venisse abrogata anche una norma successiva che prevedeva modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge istitutiva. Tale norma è stata inserita nell'elenco delle norme da abrogare, in quanto connessa ad una norma già abrogata.

Tra le norme da mantenere in vigore, sono elencate cinque norme concernenti l'assistenza degli illegittimi abbandonati o esposti all'abban-

dono. Tali norme, pur facendo riferimento all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, vengono mantenute in vigore in quanto individuano competenze che sono passate in gran parte agli enti locali; inizialmente sono passate alla Provincia, poi la normativa si è stratificata, con il coinvolgimento di Regioni e Comuni. Ho notato che in alcune norme più recenti, per talune definizioni e per taluni principi generali si fa riferimento comunque a queste norme, sebbene siano molto antiche e risalgano in qualche caso al 1927.

Per questo motivo ho deciso di mantenerle in vigore, per la valenza storica che possono avere nella ricostruzione dell'*iter*. È chiaro che sarebbe opportuno effettuare una revisione generale della materia, in quanto vi sono norme che rimangono in vigore solo perché c'è un riferimento a un principio o a una nozione in un comma di un articolo di una legge successiva. Tale revisione non potrà essere effettuata senza il concorso degli enti locali, in quanto la materia è stata devoluta alle Regioni e agli enti locali.

Capisco che si possa ravvisare un'apparente contraddizione in questo modo di operare, com'è stato osservato; la motivazione, tuttavia, è quella che ho esposto. La norma che ha istituito l'Opera nazionale è abrogata; pertanto un testo che modifica quella norma va abrogato. Però, normative più ampie che fanno riferimento all'Opera nazionale come riferimento storico sono state conservate. Le competenze in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia sono passate poi all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e sono state successivamente devolute al Ministero della sanità con una legge del 1958.

Queste sono le mie valutazioni, per quanto riguarda gli aspetti legati alla famiglia; ritengo che anche gli esperti del comparto sanità debbano essere ascoltati su questo punto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Palatiello, la dottoressa Suriano, la dottoressa Zappalorti e la dottoressa Giaquinto per i loro contributi e dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.